

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2066 IN DATA 03/09/2012

Oggetto: Romeo 11 S.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kWp, nel Comune di Mongrando, via per Cerrione

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì 03/09/2012;

Premesso che

- con nota Ns. prot. n. 61691 del 02/12/2011 la Società Romeo 11 S.r.l. avanzava Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kWp, nel Comune di Mongrando – in via per Cerrione;
- questa Amministrazione, con nota prot. n. 63558 del 14/12/11 chiedeva al proponente alcune integrazioni documentali finalizzate a consentire l'avvio del procedimento amministrativo;
- a seguito del ricevimento delle integrazioni richieste, il 19/12/12 la Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 3280 del 21/12/2011 ha indetto Conferenza dei Servizi allo scopo di valutare la domanda ed individuato l'estensore della presente quale Responsabile del Procedimento;
- il procedimento è stato avviato con nota prot. n. 64964 del 22/12/11.
- In data 7/02/2012 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è conclusa con una richiesta di chiarimenti formalizzata al proponente in data 13/02/2012, con nota prot. n. 7140.
- La richiesta di chiarimenti assegnava 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvenuta il 27/3/2012, per la presentazione degli stessi, tuttavia il proponente con richiesta acquisita al prot. n. 12742 del 15/03/2012, formulava una richiesta di proroga di 30 giorni dei termini assegnati, allo scopo di adempiere in maniera compiuta alla richiesta di chiarimenti formulata dalle Soprintendenze coinvolte nel procedimento.
- Questa Amministrazione, con nota prot. n. 13711 del 20/03/2012 prendeva atto della richiesta formulata dal proponente di posticipare il termine di consegna delle integrazioni, possibilità peraltro contemplata dalla parte III, punto 14.11, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti"*

rinnovabili” e concedeva la possibilità di effettuare la consegna delle integrazioni nel nuovo termine individuato al 17/4/2012.

- Il proponente con nota acquisita al prot. n. 18096 del 17/4/2012 trasmetteva gli elaborati contenenti i chiarimenti richiesti i quali venivano trasmessi a tutti i soggetti competenti contestualmente alla convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, programmata per il 15/5/2012 alle ore 14:30 ed il seguente ordine del giorno:
 - ✚ Valutazione delle integrazioni del progetto presentato dalla Società Romeo 11 S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kW_p, nel Comune di Mongrando – in via per Cerrione.
 - ✚ Eventuale espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni competenti.

Visti i verbali delle Conferenze Istruttorie Provinciali, riunitesi nelle date del 7 Febbraio 2012 e del 15 Maggio 2012.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 15/05/2012 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 funzionale al conseguimento dei seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire del Comune di Mongrando ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- nulla osta acustico del Comune di Mongrando ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- autorizzazione Paesaggistica del Comune di Mongrando ai sensi del Lgs 42/2004 dietro parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte;
- nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.
- Nulla osta per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale del Comune di Mongrando ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n. 285.

La valutazione delle posizioni espresse nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 15/05/2012, in osservanza al dettato degli artt. 14-ter e 14 – quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. operata con la Determinazione Dirigenziale n. 1249 del 17/5/2012 ha dato il seguente esito:

Provincia di Biella: Presente. Parere non espresso. Autorizzazioni di competenza: nessuna. *(Si precisa che la Provincia di Biella presente in Conferenza in qualità di autorità competente per le istruttorie di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, nel caso specifico non deve pronunciarsi su specifiche autorizzazioni in capo all'Ente, ma semplicemente far confluire tutti gli atti di assenso nel procedimento unico).*

Comune di Mongrando: Presente. Parere non favorevole. Autorizzazioni di competenza:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95.

- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del Lgs 42/2004.
- Nulla osta per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n. 285.

ENEL s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi in qualità di gestore della rete, senza diritto di voto, secondo quanto disposto dalla parte III, punto 14.10, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*".

GSE s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi in qualità di gestore nazionale dei servizi elettrici da fonte rinnovabile, senza diritto di voto, secondo quanto disposto dalla parte III, punto 14.10, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*".

Ufficio delle Dogane: non presente. Autorizzazione da concedere: nessuna, invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori elementi di conoscenza riguardanti le opere in progetto.

A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella: Presente. Parere favorevole con prescrizioni. Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.

A.S.L. BI di Biella: non presente; Autorizzazioni da concedere: nessuna, invitata alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori elementi di conoscenza riguardanti le opere in progetto.

Regione Piemonte: non presente. - Autorizzazioni da concedere: nessuna, invitata alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori elementi di conoscenza riguardanti le opere in progetto.

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni: non presente. Autorizzazione da concedere:

- nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: non presente. Autorizzazione da concedere: nessuna, invitato alla Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire eventuali ulteriori elementi di conoscenza riguardanti le opere in progetto.

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte: Presente. Parere non favorevole. Autorizzazioni da concedere:

- Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna, partecipa alla Conferenza in forza della disposizione di cui alla parte III, punto 13.3, dell'Allegato al D.M. 10/9/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*".

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta sono state manifestate posizioni di dissenso;
- la valutazione delle posizioni è effettuata come segue:
 - a) parere negativo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte:
 - Della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte.
 - Del Comune di Mongrando.
 - b) parere positivo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte:
 - Dell'ARPA Dipartimento di Biella.

c) parere positivo di Enti titolari del potere di rilascio di atti di assenso trasmesso con parere scritto:

- Del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni.

d) non sono stati acquisiti pareri positivi di Enti titolari del potere di rilascio di atti di assenso acquisiti a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "*Lavori della Conferenza dei Servizi*").

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1249 del 17/5/2012, con la quale il Dirigente di Settore, in considerazione del motivato dissenso espresso da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte e del Comune di Mongrando, quali autorità preposte alla tutela paesaggistico – territoriale, ha disposto la remissione della decisione al Consiglio dei Ministri, secondo quanto disposto dall'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/90 e s.m.i;
- la comunicazione prot. n. 22749 del 22/5/2012 con cui questa Amministrazione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli atti relativi al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/90;
- la comunicazione prot. n. DICA 0014456 P – 4.8.2.8 del 21/06/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale indice una riunione per l'11 luglio 2012 per valutare la questione posta da questa Amministrazione.

Visto il verbale della riunione di coordinamento, svoltasi presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2012, nel corso della quale si è preso atto che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte, con nota del 9 Luglio 2012, prot. n. 18389 / 34.10.09 / 638 ha comunicato che nel corso dell'incontro che ha avuto con la società proponente in data 26 Giugno 2012, ha fornito alla società le prescrizioni necessarie a ridurre l'impatto apportato dalla proposta in oggetto ai fini del proprio assenso che di seguito si riportano:

- ✚ *"la diminuzione della superficie destinata a parco fotovoltaico;*
- ✚ *che non sia previsto l'utilizzo di pannelli della tipologia ad inseguitore, necessitando di invasive strutture di fondazione, a favore di pannelli fissi con strutture metalliche a terra maggiormente rispettose del terreno e più reversibili;*
- ✚ *che ai fini di attenuare l'artificialità dell'inserimento sulla superficie a prato da adibire all'impianto, sia proposta una disposizione planimetrica degli elementi secondo campi di dimensioni ridotte, di forma regolare, intervallati da corridoi vegetali in modo da spezzare la visione complessiva;*
- ✚ *restano ferme le indicazioni circa la necessità di adeguate schermatura a verde con essenze locali di altezze differenti, secondo apposito progetto."*

Preso atto che

- con la medesima nota del 9 Luglio 2012 precedentemente richiamata, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte, ha fatto presente che a seguito del predetto incontro, *"la società proponente, ha conseguentemente fornito uno schema progettuale che accoglie le prescrizioni fornite"* e che pertanto su tali basi è possibile sviluppare il progetto definitivo ai fini dell'assenso;
- nel rispetto degli impegni assunti nel corso della riunione di coordinamento precedentemente richiamata svoltasi in data 11 Luglio 2012, il proponente, con lettera inviata a mezzo P.E.C. in data 13 Luglio 2012, ha trasmesso ai soggetti coinvolti nel procedimento gli elaborati progettuali consistenti in un Layout ed in una Relazione Tecnica, allo scopo di aggiornare il Progetto, evidenziando le modifiche progettuali intervenute per rispondere alle prescrizioni assegnate dalla Soprintendenza;

- questa Amministrazione con nota prot. 31466 del 13 Luglio 2012, ha aggiornato le Autorità coinvolte nel procedimento circa l'iter procedimentale condotto ed ha sollecitato, nel termine del 17 Luglio 2012, la trasmissione di eventuali ulteriori contributi conseguenti alle modifiche apportate al Progetto con gli elaborati precedentemente richiamati, allo scopo di consentire all'Amministrazione procedente di far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini concordati, eventuali osservazioni sul progetto modificato per rispondere alle prescrizioni assegnate dalla Soprintendenza;
- nel termine assegnato, questa amministrazione, ha ricevuto unicamente il parere, prot. 19331/14_10_09/638 del 17/7/2012, della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte, con il quale si conferma che gli elaborati forniti dal proponente rispondono alle prescrizioni assegnate;
- la Provincia di Biella con nota prot. n. 32121 del 18/07/2012 ha fornito riscontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle osservazioni pervenute nel termine assegnato, costituite unicamente dal parere richiamato al punto precedente.

Vista la nota prot. DICA 0018311 P-4.8.2.8 del 23/08/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con il quale si trasmette la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10/08/2012 con il seguente contenuto dispositivo: “. . . *Omissis* . . . *Delibera di prendere atto dell'avvenuto superamento del dissenso, come nelle premesse, in merito alla questione posta dalla Provincia di Biella, relativamente all'istanza di realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kWp in località Mongrando e, pertanto, di non procedere all'esame della questione*”.

Considerato che la procedura condotta presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dall'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. ha consentito il superamento del dissenso espresso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte e conseguentemente, il dissenso espresso dal Comune di Mongrando, unicamente in virtù del parere negativo espresso dalla Soprintendenza nel corso della Conferenza dei Servizi del 15/5/2012, come emerge chiaramente dal verbale della seduta e dal parere scritto esplicitato.

Dato atto che le modifiche apportate dal proponente al Progetto per rispondere ai rilievi alla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte nel corso della Conferenza dei Servizi del 15/5/2012, evidenziate in un Layout ed in una Relazione Tecnica trasmesse dallo stesso a mezzo P.E.C. in data 13 Luglio 2012 ai soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto degli impegni assunti nel corso della riunione di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/07/2012, non hanno determinato alcuna riserva da parte delle autorità coinvolte nel procedimento, come dettagliatamente precisato precedentemente nel presente atto.

Viste le richieste di prescrizione espresse nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, prot. 6212 del 12/4/2012, contenente il nulla osta ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03:\

- Non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto.
- Nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto, ed in particolare nelle interferenze segnalate dalla società Telecom Italia s.p.a con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportate nella dichiarazione di impegno.
- Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale

di Borgosesia in data 10.11.2011 al n. 1966 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.

- Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società Romeo 11 s.r.l. dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione a totale carico della società Romeo 11 s.r.l.; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.
- Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società Romeo 11 s.r.l. di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norma tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
- Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Viste le richieste di prescrizione contenute nel parere trasmesse da ARPA, Dipartimento di Biella, nella comunicazione prot. n. 69552 del 9/7/2012, in esito alle richieste contenute nella comunicazione di indizione della riunione istruttoria dell'11 Luglio 2012 dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dall'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.:

- dovrà essere effettuata formale comunicazione di inizio e di termine dei lavori al Dipartimento ARPA di Biella onde permettere il controllo delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della LR 40/98.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, acquisito per la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte, all'interno della procedura ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 condotta presso la Presidenza del consiglio dei Ministri.
- ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16/7/2012, le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 5 – 3314 del 3071/2012 in materia di garanzie finanziarie si applicano soltanto alle istanze pervenute dopo l'entrata in

vigore della norma (31/1/2012) pertanto non si applica al procedimento oggetto del presente atto avviato prima di tale data.

Ritenuto opportuno, in esito alla procedura condotta presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/90, dettagliatamente descritta in premessa, conclusasi con la Deliberazione del 10 Agosto 2012 di presa d'atto dell'avvenuto superamento del dissenso manifestato nella Conferenza dei Servizi del 15/5/2012 da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte, provvedere, in assenza di ulteriori condizioni ostative, all'emanazione del provvedimento autorizzativo conclusivo al procedimento oggetto del presente atto.

Visto il D.M. 1/8/1995

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.

Visto il D. Lgs 22/1/2002 n. 42.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Vista la Legge regionale 1 Dicembre 2008 n. 32.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 14/12/2010 n. 3 – 1183.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto dell'**impianto di produzione** presentato a questa Amministrazione in data 02/12/2011, prot. n. 61691, dalla Società Romeo 11 S.r.l., per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kWp, nel Comune di Mongrando – in via per Cerrione.
2. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto delle **opere di connessione** presentato in data 02/12/2011, prot. n. 61691, dalla Società Romeo 11 S.r.l., per la realizzazione e la gestione di un impianto

fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kWp, nel Comune di Mongrando – in via per Cerrione..

3. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - permesso di Costruire del Comune di Mongrando ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
 - nulla osta acustico del Comune di Mongrando ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
 - autorizzazione Paesaggistica del Comune di Mongrando ai sensi del Lgs 42/2004;
 - nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259;
 - Nulla osta del Comune di Mongrando per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n. 285.
4. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni; decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti approvati al punto 2 del presente atto, necessari alla connessione alla rete, in considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.
13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed al Comune sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li 03/09/2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre Romeo 11 s.r.l.	
Codice Azienda	
Codice fiscale n. 02472000021	
Partita IVA n. 02472000021	
Sede legale:	
	Provincia: Biella
	CAP 13900
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto n. 15
	Tel:
	E-mail:
Denominazione unità locale operativa: Impianto fotovoltaico Mongrando, via per Cerrione 995,67 kWp	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13888
	Comune: Mongrando
	Località:
	Indirizzo: via per Cerrione ==
	Tel.: ==
	E-mail: ==
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ permesso di Costruire del Comune di Mongrando ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; ▪ nulla osta acustico del Comune di Mongrando ai sensi dell'art. 8 L. 447/95; ▪ autorizzazione Paesaggistica del Comune di Mongrando ai sensi del Lgs 42/2004; ▪ nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259; ▪ Nulla osta del Comune di Mongrando per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n. 285. 	

Romeo 11 s.r.l. – Piazza Vittorio Veneto n. 15 – 13900 BIELLA.

Allegato B – *Impianto fotovoltaico in Comune di Mongrando, via per Cerrione – 995,67 kWp.*
Progetto presentato ed integrazioni

PROGETTO PRESENTATO E INTEGRAZIONI

PRESCRIZIONI

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. Non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto.
2. Nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto, ed in particolare nelle interferenze segnalate dalla società Telecom Italia s.p.a con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportate nella dichiarazione di impegno.
3. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Borgosesia in data 10.11.2011 al n. 1966 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
4. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società Romeo 11 s.r.l. dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione a totale carico della società Romeo 11 s.r.l.; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.
5. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società Romeo 11 s.r.l. di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
6. Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
7. dovrà essere effettuata formale comunicazione di inizio e di termine dei lavori al Dipartimento ARPA di Biella onde permettere il controllo delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della LR 40/98.